

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA LE SERRE DI SAN NICOLA DI CASTELLETTO

Art. 1- Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Organizzazione di Volontariato "*LE SERRE di San Nicola di Castelletto*" (di seguito per brevità detta "organizzazione") che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova.
3. L'Organizzazione si è costituita con lo scopo di operare per recuperare, conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, ambientale e culturale della Valletta San Nicola di Castelletto a Genova (detta anche di Carbonara), di proprietà dell' ente ASP Emanuele Brignole, restituendolo alla pubblica fruibilità.

Art. 2- Finalità e Attività

- 1- L' Organizzazione si propone, quale scopo fondamentale, di operare per recuperare, conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, ambientale e culturale del Quartiere di San Nicola e ad altre aree del Municipio Centro-Est che lo necessitano, in particolare per quanto riguarda : i grandi giardini, i parchi, i viali e tutte le tipologie ancora presenti di spazi pubblici, il paesaggio rurale, le aree naturalistiche e agricole, comprese quelle, che pur apparendo marginali o residuali, come antiche creuze, aree abbandonate, spazi aperti, terreni incolti, sono parte integrante di una possibile rete ecologica più ampia;
2. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (ciascuna è indicata con la stessa lettera riportata nell' art.5 del D. Lgs. 117/2017):
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per raggiungere le finalità che si prefigge, l' Organizzazione svolge le seguenti attività di volontariato:

- 1) promuovere ed organizzare in maniera fattiva ogni forma di volontariato dei cittadini, aderenti e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali;
- 2) ricercare la cooperazione con le Associazioni di cittadini che abbiano finalità affini;
- 3) Approntare e presentare progetti di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- 5) promuovere ed organizzare attività di autofinanziamento marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio cene solidali, la vendita di prodotti agricoli biologici, gadget e materiale informativo;



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

- 
- 6) intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
 - 7) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici e di svago di uso pubblico;
 - 8) svolgere attività di aggregazione e di valorizzazione socio-culturale nel quartiere;
 - 9) perseguire il costituirsi di una rete tra i cittadini di cooperazione sociale, di conoscenze e di recupero degli spazi pubblici;
 - 10) organizzare attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse storico e naturalistico a favore dei cittadini;
 - 11) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri dibattiti, conferenze, convegni attinenti alle finalità perseguite;
 - 12) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso i mezzi comuni di divulgazione;
 - 13) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere storico, ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
 - 14) organizzare iniziative di lavoro per il recupero ambientale (risanamento di strutture urbane, rimboschimento e recupero di terre incolte);
 - 15) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico, nel quadro delle leggi vigenti;
 - 16) gestire aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi vigenti;
 - 17) proporre ed attuare progetti di agricoltura locale; al fine di mantenere la funzione di polmone verde cittadino della Valletta, verranno condotte pratiche agricole e vivaistiche tradizionale e sperimentali quali orti sinergici e altri tipi, la cui conduzione verrà condotta dai soci in maniera collettiva. Le attività che vengono svolte nella Valletta potranno essere suggerite per avviare esperienze simili anche in altre zone almeno del Quartiere e del Municipio I Centro Est.
 - 18) favorire le attività motorie e ricreative, come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo e della mente in un corretto rapporto con l'ambiente naturale.
 - 19) operare per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei saperi e delle pratiche locali
 - 20) battersi contro la cementificazione e il degrado urbanistico che stanno alterando in maniera negativa la qualità della vita dei cittadini;

L' Organizzazione non persegue la formazione di posizioni politiche ed è apartitica.

3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – Attività diverse



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione comporta il pagamento della quota di iscrizione.
5. L'ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, che prende in esame eventuali altre domande di nuovi aderenti e decorre dalla data di richiesta del nuovo aderente.
6. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Organizzazione.
7. Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'Organizzazione secondo le regole stabilite e di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Organizzazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
8. Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. Hanno diritto a candidarsi agli organi sociali elettivi gli aderenti che siano iscritti da almeno 1 anno e siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 9.



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

9. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per le parti, per i seguenti motivi :
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa per un anno
 - comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza di eventuali norme o regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Organizzazione

L'espulsione o il rigetto della domanda di ammissione del nuovo aderente vengono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione
2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale e non rimborsabile e, in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intransmissibile e non rivalutabile.
3. Gli aderenti hanno diritto :
 - di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega ad altro aderente;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di dare le dimissioni in qualunque momento;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
4. Gli aderenti sono obbligati :
 - ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a pagare la quota associativa;
 - a svolgere le attività precedentemente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale , spontaneo a titolo gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea
6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 7- Volontari associati e assicurazione obbligatoria

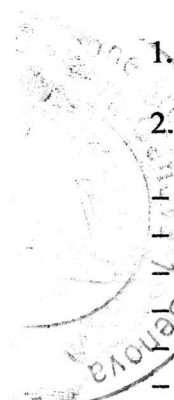
1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 – Patrimonio e risorse economiche

- 
1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente statuto.
 2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :
 - quota associativa e contributi degli aderenti;
 - contributi da privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.
 3. I fondi saranno depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
 4. Ogni operazione finanziaria è disposta con le firme del Presidente e/o del Tesoriere (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
 5. E' fatto obbligo agli Organi Sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art. 9 – Organi Sociali dell'Organizzazione

1. Organi sociali dell'Organizzazione sono :
 - l'Assemblea generale degli Aderenti
 - il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)
 - il Presidente
 - il vice-Presidente



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

- Organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- 2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di due (2) anni e possono essere riconfermate.
- 3. Tutti gli aderenti possono essere eletti alle cariche sociali a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con gli obblighi associativi.

Il Presidente e il Vice Presidente non possono ricoprire incarichi direttivi all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, nonché incarichi politici elettivi: l'incompatibilità tra tali ruoli vale a partire dall'atto stesso della loro candidatura alle suddette cariche.

Art. 10 – Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è, di regola, presieduta dal Presidente dell'Organizzazione oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea Ordinaria viene convocata per l'approvazione :
 - del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
7. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita se presenti almeno il 10% degli aderenti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
8. Ciascun aderente può essere portatore di non più di due deleghe.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e quello per lo scioglimento



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

dell'Organizzazione per le quali è richiesta la presenza di almeno il sessanta per cento degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. I compiti dell'Assemblea sono :

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Organizzazione).

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Organizzazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'Art. 16 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione .

Art. 11 – Consiglio Direttivo

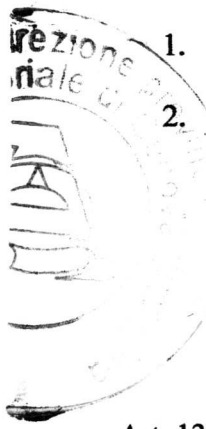
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti. Il Consiglio, anche quello eletto nella Riunione Costitutiva dell'Organizzazione , resta in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sia assenti ingiustificati per 3 volte consecutive .
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo. E' presieduto dal Presidente dell'Organizzazione o da altro componente eletto a maggioranza semplice all'inizio.
3. Sono competenze del Consiglio Direttivo:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell' Organizzazione;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente ;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
4. Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'Organizzazione, anche un Direttore, deliberando i relativi poteri.



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Organizzazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'Art. 16 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
7. Costituire e coordinare gruppi di lavoro su temi specifici.
8. Promuovere la comunicazione a/da i soci aderenti e verificarne l'efficacia.
9. Organizzare l'ufficio responsabile della comunicazione verso la stampa e altri media.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Il Presidente

- 
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza semplice dei voti.
 2. Il Presidente :
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 13- Vice Presidente

1. Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua temporanea assenza o impedimento.
2. E' nominato dal Consiglio Direttivo.

Art.14 – Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi .
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
3. In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

Art. 15- Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilit  della cassa comune dell' Organizzazione e predispone i bilanci consuntivo e preventivo.
2. Il Tesoriere   eletto dal Consiglio Direttivo.
3. Ha la responsabilit  di tutte le operazioni bancarie e la movimentazione del denaro all'interno dell'Organizzazione.
4. Ogni anno il Tesoriere, in collaborazione con il Presidente, deve elaborare un rendiconto economico finanziario consuntivo (bilancio), dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nel corso dell' anno , nonche' le uscite.
5. Il rendiconto finanziario consuntivo deve essere approvato dall' Assemblea dell' Organizzazione.
6. Il Tesoriere deve redigere, assieme al bilancio finanziario consuntivo, il bilancio preventivo per l'anno successivo. I bilanci devono essere accompagnati da una relazione che li illustri adeguatamente.

Art.16 – Il Segretario

1. Ha la gestione dei Verbali delle Assemblee e della corrispondenza in entrata e uscita.
2. Egli adempie anche a tutte le funzioni che gli sono conferite dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa
4. Il Segretario   responsabile della custodia e conservazione dei Verbali degli Organi di cui al presente Statuto, della documentazione contabile dell'Organizzazione, dell' elenco degli aderenti.

Art. 17 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Pu  essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, pu  esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalit  civiche, solidaristiche



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

- e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 - 3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19 – Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Organizzazione.

Art. 20 – Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
4. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
5. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Organizzazione.
6. I Bilanci devono essere accompagnati da una relazione esplicativa.
7. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21 - Bilancio sociale



Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 22 – Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24- Nomi e Marchi

L'uso a qualsiasi fine del nome o del marchio dell'Organizzazione e' titolarità esclusiva degli organismi direttivi del Circolo stesso, previo assenso del Presidente.

Art.25 – Scioglimento dell'Organizzazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 26 – Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Registra 16 LUG. 2019 n° 4562
Col pagamento F23/24 di Euro

senza
esente

Organizzazione di Volontariato "Le Serre di San Nicola di Castelletto"
GENOVA

